Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2596

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, FERRARA, CENTARO, ALICATA e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2011

Disposizioni in materia di recupero e di utilizzo delle opere pubbliche incompiute

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Una realtà del nostro Paese è rappresentata, purtroppo, dal fenomeno delle opere pubbliche incompiute, ovvero di quelle opere progettate, ma non appaltate o non completate o comunque inutilizzabili per scorretta esecuzione. Tutto questo è testimonianza di uno spreco delle risorse pubbliche e, più in generale, di una forma di inefficienza dell'amministrazione centrale e periferica.

La scoperta di opere in buona parte realizzate, ma non completate per vari motivi, provoca, molto spesso, un impatto negativo nell'opinione pubblica, che è ulteriormente amplificato dai messaggi diffusi dalla stampa.

E questa immagine un pò degradata del nostro Paese si ripercuote anche all'estero.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di stabilire disposizioni ai fini del recupero e del conseguente utilizzo delle opere pubbliche rimaste incompiute.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 reca la definizione di «opera pubblica incompiuta», quale opera non completata per mancanza di fondi, per cause di tipo tecnico o normativo, per fallimento dell'impresa appaltatrice o per un più generale disinteressamento al suo completamento da parte del gestore, e che, conseguentemente non è in condizione di essere fruibile da parte della collettività.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute. Tale elenco è poi articolato a livello decentrato mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti. Le opere pubbliche incompiute sono inserite negli elenchi sulla base di determinati criteri che indichino, tra l'altro, le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita la singola opera.

L'articolo 3 affida ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione delle modalità di redazione dei vari elenchi-anagrafe e di formazione della graduatoria e dei criteri ai fini dell'inserimento delle opere pubbliche incompiute, dando priorità a quelle che siano prossime al loro completamento e, comunque, sempre nel rispetto delle competenze in materia di Stato e regioni.

L'articolo 4 riconosce la possibilità a tutti gli enti pubblici appaltanti di modificare il progetto e la destinazione delle opere pubbliche incompiute, prevedendo, altresì, la possibilità di ampliare la cubatura da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 30 per cento se si utilizzano tecnologie finalizzate alla produzione o al risparmio energetico. Il tutto può avvenire facendo ricorso al sistema del *project financing*.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo, per gli enti pubblici appaltanti, di non dare inizio a nuove opere pubbliche, senza prima aver accertato la possibilità di completare una delle opere iscritte negli elenchi-anagrafe.

L'articolo 6 estende alle opere pubbliche incompiute la normativa in materia di infrastrutture ai fini del rilancio delle attività produttive.

L'articolo 7 istituisce un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il completamento delle opere che siano iscritte negli elenchi-anagrafe e la cui realizzazione rivesta i caratteri della necessità ed urgenza.

L'articolo 8 prevede che se, entro tre anni dall'iscrizione nei vari elenchi, le opere non siano ritenute per qualsiasi motivo idonee

per interventi di riadattamento o di riutilizzo, le medesime opere siano cancellate dagli elenchi-anagrafe e che siano iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.

L'articolo 9 reca, infine, una norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi della presente legge, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:

a) per mancanza di fondi;

b) per cause tecniche;

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, la cui mancanza determina la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.

Art. 2.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

2. L'elenco-anagrafe di cui al comma 1 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

3. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 1 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori de-

stinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

Art. 3

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione degli elenchi-anagrafe di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, e dando priorità alle opere prossime al completamento.

2. Ai fini della fissazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

Art. 4.

1. I Ministeri, gli assessorati regionali, gli enti locali e gli enti pubblici appaltanti possono modificare il progetto e la destinazione delle opere pubbliche incompiute, anche ampliandone la cubatura per un massimo del 20 per cento estensibile al 30 per cento nel caso in cui si utilizzino tecnologie o sistemi miranti alla produzione o al risparmio energetico.

2. Per l'esecuzione delle opere pubbliche incompiute, i soggetti appaltanti possono far ricorso al sistema della finanza di progetto.

Art. 5.

1. I Ministeri, gli assessorati regionali e gli enti pubblici interessati alla realizzazione di nuove opere pubbliche sono tenuti, prima di

procedere all'avvio delle stesse, ad accertare la possibilità di utilizzare, per le iniziative di loro interesse, opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 6.

1. Alle opere pubbliche incompiute si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 7.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo per la prosecuzione e per il completamento delle opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e la cui realizzazione abbia i caratteri della necessità e dell'urgenza.

Art. 8.

1. Le opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi-anagrafe di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalle date della loro iscrizione, non siano state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultino comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe ed iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.

Art. 9.

1. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dalla presente disposizione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00